

COMUNE DI NOVE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI

(regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 27.07.2015)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori previsti dai commi 5, 7 e 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 2

Differenza tra canone ricognitorio e canone non ricognitorio

1) Il canone di concessione ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione. La quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario.

2) Il canone di concessione non ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dell'utilità economica ricevuta dal concessionario del bene comunale.

Articolo 3

Canone di concessione non ricognitorio

1) Ai sensi dei commi 5, 7 e 8 dell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, elencate nel comma 2 di questo articolo sono soggette, oltre che al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), anche al pagamento in favore del Comune di Nove di un canone di concessione non ricognitorio annuale, calcolato secondo la tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

2) Le occupazioni di cui al comma 1 soggette a canone non ricognitorio sono:

A. occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione:

A.1 condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas ed energia elettrica;

A.2. linee telefoniche sotterranee;

A.3. condutture per la fognatura e condutture per la depurazione;

A.4. linee sotterranee per la fibra ottica; intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche;

A.5. pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

A.6. tralicci di elettrodotto;

A.7. occupazione permanente di area per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e simili.

3) Il canone di concessione non ricognitorio è determinato secondo i seguenti criteri:

a) entità dell'occupazione espressa in metri lineari, come meglio specificato all'articolo 5;

b) valore economico risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione;

c) importanza dello spazio pubblico richiesto;

d) vantaggio economico che ne ricava il concessionario.

4) Il canone di concessione annuo è determinato dal prodotto della moltiplicazione tra la tariffa stabilita dalla Giunta comunale e la superficie occupata espressa in metri lineari, come meglio specificato all'articolo 5.

5) Dall'importo del canone non ricognitorio va detratto l'importo della tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici (Tosap) di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

6) Si considerano permanenti le occupazioni con durata non inferiore all'anno.

Articolo 4

Soggetto passivo del canone di concessione non ricognitorio

1) Il canone di cui all'articolo 3 del presente regolamento è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 5

Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio

1) La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro lineare, le stesse sono arrotondate a un metro lineare. Comunque, le occupazioni effettuate con manufatti diversi dalle condutture, dai cavi, dalle linee e dalle intercapedini (pozzetti, cabine, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie, tralicci, stazioni radio, ecc.) sono assoggettate al canone in base al numero delle occupazioni, indipendentemente dalla superficie occupata.

2) Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'articolo 3.

Articolo 6

Pagamento del canone di concessione non ricognitorio

1) Il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.

2) Il Responsabile dell'Area competente al rilascio dell'atto di concessione comunica mensilmente all'Ufficio tributi i dati attinenti alle concessioni rilasciate, anche mediante collegamenti telematici.

3) L'Ufficio tributi provvede, entro il tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1, a inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto e le modalità di pagamento.

4) Per le annualità successive alla prima, il canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.

5) Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione o del contratto o dalla data di effettiva occupazione, se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

6) Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno di inizio dell'occupazione, come accertato nell'atto di sanatoria.

7) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, l'ufficio tributi invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata.

8) La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

9) Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato dal giudice ordinario il diritto alla restituzione.

Articolo 7

Occupazioni abusive

1) Per le occupazioni abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate/prorogate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 15.

2) Nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Articolo 8

Istanza di concessione

1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la richiesta di concessione presentata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'applicazione ~~del canone~~ della tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici (Tosap), approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 27.02.1996, è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

2) Al medesimo scopo di semplificazione, e in applicazione del comma 1 del presente articolo, le occupazioni già concesse, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di aree e

spazi pubblici (Tosap), sono ritenute valide anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

Articolo 9

Rilascio della concessione

1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici (Tosap) è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

Articolo 10

Revoca

1) Allo scopo di semplificare le procedure amministrative, la revoca della concessione disposta ai sensi dell'articolo 11 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici (Tosap) è valida anche ai fini dell'applicazione del canone non ricognitorio.

2) Il mancato versamento di quanto chiesto con l'avviso di pagamento di cui al comma 7 dell'articolo 6 del presente regolamento comporta l'avvio della procedura di revoca della concessione, anche ai fini della tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici (Tosap).

Articolo 11

Rinnovo della concessione

1) Per il rinnovo della concessione si applica l'articolo 13 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici (Tosap).

Articolo 12

Deposito cauzionale

1) Il responsabile dell'Area competente al rilascio della concessione può chiedere, dandone adeguata motivazione, un deposito cauzionale, che dovrà essere indicato nell'atto di concessione.

2) Se richiesto, il deposito deve essere effettuato tramite versamento presso la tesoreria comunale, ovvero con polizza fidejussoria.

3) L'eventuale deposito cauzionale è a titolo infruttifero.

Articolo 13

Esclusione dal pagamento del canone non ricognitorio

1) Sono esclusi dal pagamento del canone non ricognitorio le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Unioni montane e dalle Unioni di Comuni.

Articolo 14

Attività di verifica

- 1) L'Area competente al rilascio della concessione verifica periodicamente la fedeltà delle istanze presentate, la corrispondenza delle stesse alla situazione di fatto e alla concessione rilasciata. Eventuali occupazioni difformi o abusive vanno segnalate anche all'ufficio tributi, per l'adozione dei consequenziali provvedimenti.
- 2) L'ufficio tributi verifica i versamenti effettuati e provvede alla correzione di eventuali errori, dandone comunicazione al concessionario nei tre mesi successivi. L'eventuale integrazione della somma accertata deve essere versata dal concessionario con le modalità previste dal presente regolamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 15

Sanzioni e interessi

- 1) Per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche assoggettate al canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 500 euro, oltre all'accertamento del canone non ricognitorio dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
- 2) Per l'occupazione di metri lineari eccedenti quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 250 euro, oltre all'accertamento del maggior canone dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
- 3) Per l'omesso o parziale pagamento del canone di concessione non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) Le sanzioni amministrative sono irrogate dall'ufficio tributi.
- 5) Sulle somme di canone di concessione non ricognitorio dovute e non versate si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice), calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

Articolo 16

Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non versate viene effettuata:
 - a) mediante la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero
 - b) mediante l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 17

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.